



GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

Con provvedimento n.123 del 29/07/2015 la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 31/12/2014 n.192 convertito con modifiche in legge 27/02/2015 n. 11, ha deliberato di chiedere al Ministero della Giustizia il ripristino dell'Ufficio del Giudice di Pace di Legnano, soppresso ad opera del D.lgs. 07/09/2012 n. 156 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, **impegnandosi a farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia** nella relativa sede, incluso il fabbisogno di personale amministrativo (...)

Con [Decreto 27 maggio 2016](#), il Ministero della Giustizia ha autorizzato il ripristino degli uffici del Giudice di Pace di Legnano, sancendo la data d'**inizio del funzionamento per il giorno 02 gennaio 2017**

Sommario

DOVE SI TROVA	2
CHI E' IL GIUDICE DI PACE	3
PERCHE' SI VA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	3
COME SI VA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	4
LE SUE MANSIONI IN MATERIA CIVILE	5
LE SUE MANSIONI IN MATERIA PENALE	6
DAVANTI AL GIUDICE DI PACE SENZA AVVOCATO	7
GRATUITO PATROCINIO	8
ASSEVERAZIONI DI TRADUZIONI E PERIZIE	10

Giudice di Pace di Legnano

DOVE SI TROVA

Piazza San Magno, 9 – 3° piano – 20025 Legnano (Mi)
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00
Cancelliere responsabile ufficio dr.ssa INES SICIGNANO
e-mail: ines.sicignano@giustizia.it

Centralino: 0331/471150
e-mail: gdp.legnano@giustizia.it
pec: prot.gdp.legnano@giustiziacer.it

CHI E' IL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace è, a tutti gli effetti, differentemente da quanto comunemente si ritiene, un'autorità giudiziaria come il Tribunale, la Corte di Appello e la Cassazione; il Giudice di Pace, infatti, è inserito tra gli organi che amministrano la giustizia, in materia civile e penale.

PERCHE' SI VA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Il cittadino che ha interesse a far giudicare una questione sulla quale è in disaccordo con qualcuno, riguardante una delle materie di competenza del Giudice di Pace, o che vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere, si può rivolgere al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal **codice di procedura civile (c.p.c.)**.

Si può andare davanti al Giudice di Pace anche per chiedere, nei limiti della competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il sollecito pagamento di una somma. Al Giudice di Pace si possono anche chiedere, prima di iniziare una causa, alcuni tipi di tutela preventiva dei diritti che s'intendono far valere in giudizio, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.

COME SI VA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Il processo civile è regolato dal codice di procedura civile (c.p.c.).

Nel codice di procedura civile, la parte che chiama in causa (cita in giudizio) è definita "attore", quella che è chiamata in giudizio è definita "convenuto". L'atto con il quale si inizia la causa è chiamata "citazione". Per iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace occorre esporre nella citazione i fatti della causa e le richieste che si avanzano e notificarla alla parte contro la quale si agisce, a mezzo di un Ufficiale Giudiziario (presso il Tribunale). La citazione normalmente è predisposta da un avvocato che deve assistere e difendere la parte.

Il processo si svolge secondo le norme del codice di procedura e si conclude, normalmente, con una sentenza contro la quale la parte che ha avuto torto può fare appello al Tribunale nel cui circondario è compreso l'ufficio; contro la sentenza di appello è possibile, poi, proporre il ricorso per Cassazione.

Il Giudice di Pace al quale ci si deve rivolgere è quello competente per territorio secondo le regole del codice di procedura: in via generale, si tratta del Giudice di Pace nel cui territorio si trova il luogo di residenza del convenuto, cioè della parte che viene chiamata in causa; ovvero, il luogo di residenza dell'attore ma soltanto se il convenuto non ha in Italia un recapito (residenza, domicilio, dimora).

In via alternativa, che può valere soltanto se il convenuto non contesta, ci si può rivolgere anche al Giudice di Pace nel cui territorio si trovano luoghi alternativi, come, ad esempio, quello dove si è adempiuta un'obbligazione (fatto un pagamento, consegnata una cosa) o dove si trovano i beni per le cause attinenti le questioni condominiali.

Il cittadino che va in causa ha l'obbligo di essere assistito e difeso da un avvocato.

L'avvocato ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione professionale secondo una notula compilata sulla base delle tariffe, periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della Giustizia a seguito di delibera del Consiglio Nazionale Forense.

L'ammontare dei diritti e degli onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati al valore della controversia e sono fissati per scaglioni.

Davanti al Giudice di Pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno dell'avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a € 1.100,00 o quando il Giudice lo autorizza, su richiesta dell'interessato, in considerazione della natura ed entità della causa.

(Riferimenti normativi: art. 82 c.p.c.)

Da un punto di vista tributario il processo davanti al Giudice di Pace è un servizio che prevede il versamento di un contributo unificato oltre a eventuali diritti (vedi tabella "contributo unificato" in allegato).

LE SUE MANSIONI IN MATERIA CIVILE

Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a **beni mobili di valore non superiore a 10mila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice; il Giudice di Pace è altresì competente per le cause di risarcimento **del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 25.000.**

È competente qualunque ne sia il valore:

per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis. per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

Ci si può opporre dinanzi al Giudice di Pace anche **contro le sanzioni amministrative di importo non superiore ai 15.493 euro**; fanno eccezione i verbali per le violazioni al codice della strada (C.d.S.) per i quali **è sempre possibile fare ricorso al Giudice di Pace.**

Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, **il gratuito patrocinio**, cioè la difesa a carico dello Stato.
(Riferimenti normativi: art. 7 c.p.c.):

LE SUE MANSIONI IN MATERIA PENALE

Il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, è stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravità".

L'art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati:

percosse (581 c.p.);

lesioni personali perseguitibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p., "ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente");

lesioni personali colpose, purché perseguitibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.);

ingiuria (art. 594);

diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.);

minaccia (612 comma 1 c.p.);

furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 c.p.);

sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);

usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguitibile a querela di parte;

deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguitibile a querela di parte;

invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguitibile a querela di parte;

danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.);

introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguitibile a querela di parte;

ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);

uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.);

deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 comma 1 c.p.);

appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).

L'art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del Giudice di Pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma **che deve essere redatto da un avvocato**.

Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.

(Riferimenti normativi: art. 4 D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274)

DAVANTI AL GIUDICE DI PACE SENZA AVVOCATO

(Riferimenti normativi: art. 82 c.p.c.)

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [art. 417, 442 c.p.c.]. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona [art. 86 c.p.c.].

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [artt. 86, 417, 707 c.p.c.], davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo [art. 365 c.p.c.].

GRATUITO PATROCINIO

Cos'è

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Può richiedere l'ammissione chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **12.838,01 euro**. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

(d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018)

Dove si presenta la domanda

nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al: luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso

luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda ne valuta la fondatezza ed emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità della domanda.

Provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

nel processo penale

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Il Giudice competente dopo la presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità della stessa e può decidere in uno dei seguenti modi:

può dichiarare l'istanza inammissibile

può accogliere l'istanza

può respingere l'istanza.

Sulla domanda il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

(Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141)

ASSEVERAZIONI DI TRADUZIONI E PERIZIE

COS'È

E' la procedura che dà valore tra privati o tra privati e Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale o alla traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera, per mezzo del giuramento prestato davanti al cancelliere.

Le perizie stragiudiziali consistono in elaborati scritti vertenti su questioni tecniche che presuppongono, in chi le redige, il possesso di particolari conoscenze tecnico scientifiche.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 R.D. n. 136 del 9/10/1922; D.M. 04/01/1954 n. 2011 (Cat. 22).

CHI PUO' RICHIEDERLO

L'asseverazione può essere richiesta da chi ha redatto la perizia stragiudiziale o la traduzione del documento.

Non è prevista alcuna competenza territoriale per cui l'asseverazione può avvenire presso qualsiasi ufficio giudiziario.

Il traduttore, al fine di garantire l'imparzialità e la veridicità sulla traduzione, deve essere estraneo all'atto da lui tradotto.

DOVE SI RICHIEDE

Ufficio del Giudice di Pace di Legnano

telefono 0331/471150

martedì giovedì e venerdì dalle ore 10.45 alle ore 12.45

- Obbligo richiesta appuntamento per le asseverazioni di traduzioni
- Riguardo le asseverazioni di perizie non vi è obbligo prenotazione ma si consiglia vivamente di telefonare previamente l'accesso all'ufficio

COSA OCCORRE

Elaborato presentato debitamente datato e sottoscritto dal perito e/o traduttore, con allegato verbale di giuramento da sottoscrivere davanti al funzionario dell'ufficio, che ammonisce il perito o traduttore ai sensi della legge [art. 483 c.p. e art. 193 c.p.c.] sulle responsabilità derivanti da false dichiarazioni.

Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all'estero è necessario la legalizzazione della firma del funzionario ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

TEMPI

Rilascio immediato.

COSTI

La relazione [perizia o traduzione] deve essere redatta in bollo di € 16,00 per ogni 4 facciate [di 25 righe ciascuna], compreso il verbale di giuramento. Deve essere applicata, inoltre, una marca di € 0,52 per ogni Allegato.

Si ricorda che l'atto **DEVE ESSERE FIRMATO DINNANZI AL FUNZIONARIO**